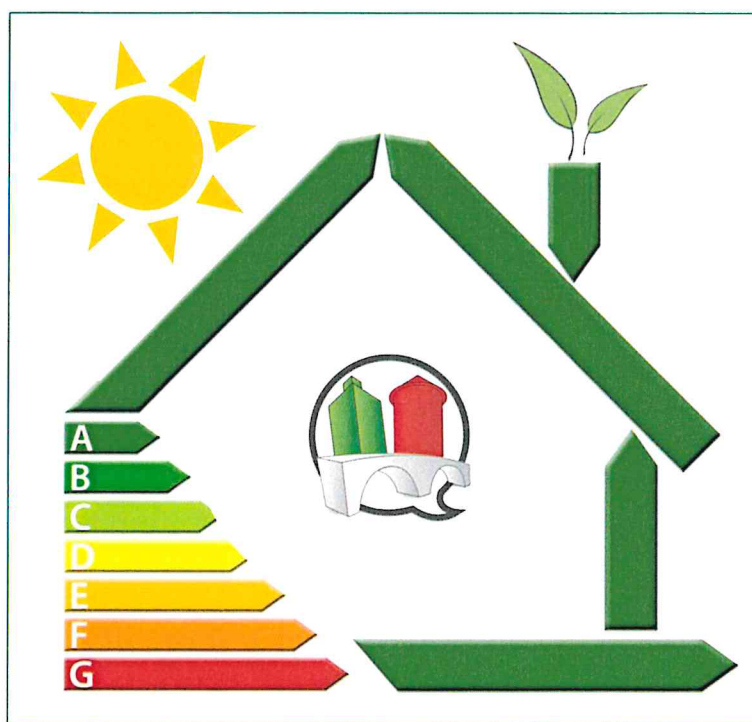




Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

(approvato con Deliberazione di C.C. n. del)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

(Approvato con Deliberazione di C.C. n° del .../.../2019)

INDICE

Art. 1	Finalità
Art. 2	Interventi ammessi
Art. 3	Soggetti beneficiari
Art. 4.....	Incentivazione degli interventi
Art. 5.....	Determinazione del contributo
Art. 6.....	Pubblicizzazione dell'iniziativa
Art. 7	Ammissione a contributo
Art. 8	Esecuzione degli interventi
Art. 9	Conformità dell'intervento
Art. 10	Erogazione del contributo
Art. 11	Norme finanziarie

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere ed agevolare interventi su edifici interi esistenti , volti al miglioramento dell'efficienza energetica , al fine di ridurre sia il consumo energetico che l'emissione in atmosfera di gas climalteranti ed inquinanti , attraverso la promozione di azioni di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto per stabili ubicati nel territorio comunale e la concessione di contributi a fondo perduto, nel rispetto delle norme e modalità previste dal vigente Piano del Colore e dell'Arredo Urbano ed in conformità alle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

Art. 2 Interventi ammessi

1. Le tipologie di intervento di efficientamento energetico sugli edifici interi esistenti, atti a migliorare l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, ammesse a contributo sono:

- a) interventi di efficientamento energetico sul sistema edificio-impianto esistente a condizione che riguardino almeno il 40% dell'involucro (superficie disperdente dell'edificio) finalizzati al miglioramento della trasmittanza termica dell'involucro edilizio, relativi alle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate ed alle finestre comprensive di infissi;
- b) sostituzione dei generatori di calore alimentati a gasolio con generatori di calore a gas naturale o pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici;
- c) interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi sanitari e/o installazione di pannelli fotovoltaici.

2. Gli interventi di cui al punto a) dovranno riguardare gli interi fronti di fabbricato o di unità edilizia su via pubblica, anche se comprendente diverse proprietà.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo:

- proprietari e/o comproprietari dell'edificio oggetto di intervento;
- condomini rappresentati dall'amministratore condominiale regolarmente nominato ed appositamente autorizzato dall'assemblea dei condomini dell'edificio oggetto di intervento ;
- società di persone;
- società di capitali;
- enti privati;
- soggetti pubblici o a partecipazione pubblica.

2. I soggetti beneficiari devono essere in possesso di un titolo giuridico regolarmente registrato (a titolo esemplificativo: proprietà, locazione, comodato o altro diritto reale, comunque, regolarmente registrato).

3. I soggetti che intendano effettuare opere di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in strutture delle quali non siano proprietari (locatari, usufruttuari o che godono di diritto reale di godimento) possono presentare domanda purché autorizzati, con dichiarazione di assenso ad effettuare l'intervento, dal proprietario dell'immobile.

Art. 4 Incentivazione degli interventi

1. Il Comune di Cuornè, al fine di incentivare l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, istituisce la concessione di contributi da assegnare agli aventi titolo per il sostegno delle spese connesse a tali interventi sulla base degli stanziamenti sul bilancio di previsione.

Art. 5 Determinazione del contributo

1. Il contributo da erogare dal Comune di Cuornè è determinato in base alla previsione di spesa nella misura del 10% della medesima e comunque nell'importo massimo di € 1.500,00 per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera a) e nell'importo massimo di € 1.000,00 per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettere b) e c) . Tale importo potrà essere aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale in base agli stanziamenti di bilancio ed all'effettiva richiesta di contributo da parte dei privati.

2. Per gli interventi definiti dal precedente art. 2 è inoltre ammesso in aggiunta al contributo di cui al precedente comma 1, il contributo pari al 50% del tributo eventualmente dovuto per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) per svolgimento di attività edilizia , per un massimo di 30 giorni.

Art. 6 Pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il Comune di Cuornè, con apposito bando pubblicato nelle forme di legge, stabilirà i requisiti e le modalità di presentazione delle istanze di contributo, nonché le condizioni di ammissibilità ed i dati occorrenti per la determinazione dell'entità del contributo.

Art. 7 Ammissione a contributo

1. Il Comune di Cuornè provvederà:
 - a) alla verifica delle istanze presentate;
 - b) all'esclusione dalla graduatoria delle istanze relative ad interventi che non presentano i requisiti prescritti dal bando di cui all'art. 6;
 - c) alla formazione della graduatoria delle istanze, con ammissione a contributo in base allo stanziamento di bilancio.
2. Per la formazione della graduatoria dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti criteri:
 - a) priorità alle tipologie di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lett. a);
a seguire:
 - b) sostituzione generatori di calore alimentati a petrolio di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) ;
 - c) utilizzo di fonti rinnovabili di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) ;
 - d) intervento complessivo volto alla valorizzazione anche dei caratteri decorativi dell'edificio;
 - e) ordine di presentazione delle domande.
3. I criteri a), b), c) e d) nell'ordine sono considerati prioritari rispetto al criterio e).
4. Al fine di incentivare il maggior numero di interventi, il Comune di Cuornè potrà ammettere a contributo interventi comunque presenti nella graduatoria,

utilizzando le disponibilità accertate a seguito di rinuncia o revoca del contributo da parte di soggetti beneficiari ovvero integrando lo stanziamento di bilancio, anche con eventuale proroga dei termini.

Art. 8 Esecuzione degli interventi

1. Il Comune di Cuornè, esperite le procedure di cui all'art. 7, provvederà a comunicare ad ogni richiedente le proprie determinazioni.
2. I soggetti beneficiari dovranno pena la revoca del contributo concesso :
 - a) entro 30 giorni dal ricevimento di comunicazione di ammissione a contributo, comunicare al Comune l'accettazione del contributo stesso alle condizioni stabilite per la sua erogazione ;
 - b) antecedentemente all'inizio dei lavori acquisire il titolo abilitativo occorrente per dare corso all'intervento ;
 - c) comunicare preventivamente al Comune l'inizio dei lavori;
 - d) eseguire i lavori nel rispetto delle norme di sicurezza redigendo, qualora necessario, apposito piano di sicurezza del cantiere;
 - e) procedere, entro 180 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a contributo, all'ultimazione dell'intervento nella sua interezza, attestandone la conformità e con produzione di attestato di prestazione energetica aggiornato a seguito della fine dei lavori;
 - f) richiedere, entro 30 giorni dall'ultimazione lavori, l'erogazione del contributo secondo le modalità stabilite.
3. I soggetti beneficiari dovranno riportare sul cartello di cantiere la dicitura "Intervento eseguito con il contributo della Città di Cuornè".

Art. 9 Conformità dell'intervento

1. La conformità dell'intervento è certificata con attestazione del progettista , ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.P.R. 06.06.2011 n°380 e s.m. e i., ovvero dal direttore dei lavori, regolarmente abilitati in base alle vigenti disposizioni.
2. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli ed accertamenti, sia in corso d'opera che a conclusione dei lavori, al fine di verificare la rispondenza e la conformità dell'intervento.

3. Si procederà alla revoca dell'ammissione a contributo qualora gli interventi siano eseguiti:

- a) in difformità alle prescrizioni normative vigenti;
- b) in modo incompleto, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2 .

Art. 10 Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo concesso resta subordinata all'avvenuta completa realizzazione dell'intervento che dovrà essere comprovata da apposita documentazione fotografica datata oltreché dalla documentazione in possesso dell'Ente, al momento della richiesta di erogazione, quale l'eventuale titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento, la dichiarazione di fine lavori, l'asseverazione redatta da tecnico abilitato in cui si attesti che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti richiesti dal regolamento e dal bando, l'attestazione di prestazione energetica, copia delle fatture relative alla spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi e dei bonifici effettuati , ecc..

2. Accertata la conformità dell'intervento e verificata, con eventuali verifiche in loco, la quantità e qualità delle opere eseguite, si procederà alla liquidazione del contributo concesso.

3. Non saranno ammesse a liquidazione maggiori quantità di opere eseguite rispetto a quelle oggetto dell'istanza di contributo, mentre si provvederà alla rideterminazione del contributo qualora, fatta salva la completezza dell'intervento, le verifiche in loco rilevassero minori quantità rispetto a quanto riportato nella richiesta di contributo.

Art. 11 Norme finanziarie

1. Per l'attuazione del presente Regolamento l'importo complessivo del fondo per la concessione dei contributi ammessi è oggetto di specifica determinazione in sede di predisposizione e variazione del bilancio di previsione.

2. Le detrazioni fiscali nazionali sono compatibili con il presente regolamento e cumulabili per la parte di spesa eccedente al contributo erogato; l'accesso al contributo di cui al presente regolamento è altresì compatibile con altri contributi statali, regionali e comunali.